



LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 27 03 1996 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27 3 1996 N. 6

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l' anno finanziario 1996

ARTICOLO 1

Stato di previsione dell' entrata

1. E' approvato lo stato di previsione dell' entrata della Regione per l' anno finanziario 1996 annesso alla presente legge in lire 15.011.645.100.141 in termini di competenza e in lire 16.461.120.669.544 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati secondo le leggi in vigore l' accertamento la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle entrate derivanti da tributi erariali devoluti alla Regione dei contributi delle assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante nell' anno finanziario 1996.

ARTICOLO 2

Stato di previsione della spesa

1. E' approvato lo stato di previsione della spesa della Regione per l' anno finanziario 1996 annesso alla presente legge in lire 15.011.645.100.141 in termini di competenza e in lire 16.461.120.669.544 in termini di cassa. 2. E' autorizzata l' assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente. 3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa dello stato di previsione della spesa in conformita' a quanto disposto dalla lr 4 novembre 1977 n. 42.

ARTICOLO 3

Classificazione della spesa

1. Per l' anno 1996 le spese della Regione ai sensi del terzo comma dell' articolo 25 della lr 4 novembre 1977 n. 42 sono ripartite secondo il quadro di classificazione di cui alla tabella allegata alla presente legge (allegato n. 1).

ARTICOLO 4

Informatizzazione dei servizi regionali

1. Per l' attuazione del piano di informatizzazione dei servizi regionali per l' anno finanziario 1996 ai sensi dell' articolo 3 della lr 22 agosto 1989 n. 30 si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza ai seguenti capitoli: 0230 0359 0360 0361 0363 0611 0617 0632 0680 1015 2131 2245 2918 3530 3610 3635 4430 4432 4434 4610 5296 9625 dello stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 5

Contributi per la formazione e la revisione di strumenti urbanistici

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la formazione e la revisione di strumenti urbanistici e per la formazione di piani particolareggiati per il risanamento conservativo dei centri storici per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 6 della lr 2 maggio 1990 n. 31 rispettivamente al capitolo 1000 per lire 150.000.000 e al capitolo 1005 per lire 150.000.000.

ARTICOLO 6

Cartografia e controllo delle attivita' urbanistiche

1. Gli stanziamenti destinati a spese per la cartografia ed il controllo delle attivita' urbanistiche per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 10 della lr 17 agosto 1988 n. 42 rispettivamente al capitolo 1100 per li 580.000.000 e al capitolo 1110 per lire 100.000.000.

ARTICOLO 7

Formazione e diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione Liguria

1. Gli stanziamenti per la formazione e la divulgazione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione Liguria per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 8 della lr 28 marzo 1989 n. 7 rispettivamente al capitolo 1120 per lire 50.000.000 e al capitolo 2260 per lire 500.000.000.

ARTICOLO 8

Recupero del paesaggio rurale ed urbano mediante l' impiego dell' ardesia negli interventi edilizi

1. Lo stanziamento per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l' impiego dell' ardesia negli interventi edilizi per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 6 della lr 26 aprile 1985 n. 26 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 1150.

ARTICOLO 9

Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative

1. Lo stanziamento destinato alla realizzazione di opere finalizzate all' eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 5 della lr 5 maggio 1992 n. 11 in lire 300.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 1563.

ARTICOLO 10

Finanziamento per opere di edilizia scolastica

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi ai Comuni enti ed istituzioni per interventi su edifici adibiti o da adibire a scuola materna elementare e media per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 10 della lr 1 aprile 1982 n. 17 in lire 250.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 1720.

ARTICOLO 11

Sicurezza urbana da rischi idrogeologici

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per gli investimenti per la sicurezza urbana da rischi idrogeologici per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 10 della lr 16 agosto 1994 n. 45 in lire 300.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 1887.

ARTICOLO 12

Attivita' di smaltimento

1. Gli stanziamenti per la realizzazione ed il controllo della gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 45 della lr 21 febbraio 1995 n. 11 rispettivamente al capitolo 2048 per lire 100.000.000 e al capitolo 2049 per lire 50.000.000.

ARTICOLO 13

Interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo e partecipazione al Piano Nazionale Triennale per l' ambiente

1. Gli stanziamenti destinati ad interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo e partecipazione al Piano Nazionale triennale per l' ambiente per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 14 della lr 11 settembre 1992 n. 28 ai corrispondenti capitoli come segue: - 2052 lire 500.000.000 - 2053 lire 5.500.000.000 - 2054 lire 400.000.000.

ARTICOLO 14

Tutela dell' ambiente dall' inquinamento atmosferico

1. Lo stanziamento per la manutenzione delle reti di rilevamento e di controllo della qualita' dell' aria per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 15 della lr 7 luglio 1994 n. 35 in lire 100.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 2131.

ARTICOLO 15

Tutela delle acque dall' inquinamento

1. Lo stanziamento per la gestione dell' osservatorio permanente dei corpi idrici regionali per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 48 della lr 16 agosto 1995 n. 43 in lire 500.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 2138.

ARTICOLO 16

Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per il servizi volontario di vigilanza ecologica per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 14 della lr 2 maggio 1990 n. 30 in lire 160.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 2140.

ARTICOLO 17

Organizzazione regionale della difesa del suolo

1. Gli stanziamenti per l' organizzazione regionale della difesa del suolo per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 33 della lr 28 gennaio 1993 n. 9 ai corrispondenti capitoli come segue: - 2200 lire 1.300.000.000 - 2201 lire 1.000.000.000 - 2205 lire 1.500.000.000 - 2215 lire 2.000.000.000 - 2240 lire 1.000.000.000 - 2245 lire 200.000.000 - 2248 lire 50.000.000

ARTICOLO 18

Interventi per la forestazione

1. Gli stanziamenti destinati ad interventi per la forestazione per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 76 della lr 16 aprile 1984 n. 22 ai corrispondenti capitoli come segue: - 2307 lire 300.000.000 - 2316 lire 2.700.000.000 - 2321 lire 500.000.000 - 2326 lire 300.000.000 - 2330 lire 80.000.000 - 2331 lire 250.000.000 - 2406 lire 50.000.000 - 2415 lire 300.000.000.

ARTICOLO 19

Norme per la salvaguardia e l' incremento dell' attivita' agricola nelle aree di interesse naturalistico - ambientale

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per gli interventi volti alla salvaguardia e all' incremento dell' attivita' agricola nelle aree di interesse naturalistico - ambientale per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 11 della lr 7 settembre 1988 n. 51 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 2500.

ARTICOLO 20

Contributi e interventi per la promozione di parchi e riserve naturali

1. Lo stanziamento destinato ad interventi per la promozione di parchi e riserve naturali per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 9 della lr 24 marzo 1980 n. 18 in lire 100.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 2505.

ARTICOLO 21

Aree protette

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi agli Enti di gestione delle aree protette regionali per le spese correnti ed in conto capitale per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 36 della lr 22 febbraio 1995 n. 12 rispettivamente al capitolo 2506 per lire 1.300.000.000 ed al capitolo 2507 per lire 1.000.000.000.

ARTICOLO 22

Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e sviluppo della speleologia

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 13 della lr 3 aprile 1990 n. 14 rispettivamente al capitolo 2510 per lire 10.000.000 e al capitolo 2511 per lire 70.000.000.

ARTICOLO 23

Interventi per il potenziamento dell' organizzazione del soccorso alpino e speleologico

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per il potenziamento dell' organizzazione del soccorso alpino e speleologico per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 6 della lr 14 aprile 1993 n. 15 in lire 100.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 2512.

ARTICOLO 24

Protezione della fauna e disciplina della caccia

1. Gli stanziamenti per il finanziamento delle funzioni delegate e per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia nonché per l'incremento del patrimonio faunistico regionale per l'anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell'articolo 53 della lr 1 luglio 1994 n. 29 ai corrispondenti capitoli come segue: - 2630 lire 4.230.000.000 - 2635 lire 135.000.000 - 2636 lire 15.000.000.

ARTICOLO 25

Canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi agli assegnatari per il pagamento del canone di locazione per l'edilizia residenziale pubblica per l'anno finanziario 1996 è stabilito ai sensi dell'articolo 68 della lr 3 marzo 1994 n. 10 in lire 1.500.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 2875.

ARTICOLO 26

Anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale

1. Lo stanziamento per l'attivazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale per l'anno finanziario 1996 è stabilito ai sensi dell'articolo 7 della lr 30 marzo 1993 n. 13 in lire 50.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 2918.

ARTICOLO 27

Contributi regionali per attività strumentali alla programmazione dell'edilizia residenziale

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi regionali per attività strumentali alla programmazione dell'edilizia residenziale per l'anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell'articolo 8 della lr 25 giugno 1984 n. 35 ai corrispondenti capitoli come segue: - 2955 lire 50.000.000 - 2960 lire 40.000.000 - 2970 lire 40.000.000.

ARTICOLO 28

Recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati per l'anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell'articolo 19 della lr 5 agosto 1987 n. 25 ai corrispondenti capitoli come segue: - 2981 lire 500.000.000 - 2982 lire 180.000.000.

ARTICOLO 29

Contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali per l'anno finanziario 1996 è stabilito ai sensi dell'articolo 9 della lr 1 febbraio 1982 n. 6 in lire 7.107.450.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 3040.

ARTICOLO 30

Interventi di sostegno alle infrastrutture aeroportuali minori

1. Lo stanziamento destinato ad interventi di sostegno alle infrastrutture aeroportuali minori per l'anno

finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 7 della lr 7 aprile 1995 n. 26 in lire 400.000.000 ed e' iscritto al capitolo 3070.

ARTICOLO 31

Tariffe minime dei trasporti pubblici locali

1. Lo stanziamento destinato alla copertura dei minori ricavi realizzati dalle aziende di trasporto per effetto di agevolazioni tariffarie per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 13 della lr 11 agosto 1982 n. 35 in lire 130.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 3125.

ARTICOLO 32

Valorizzazione e fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per la salvaguardia degli edifici storici della Liguria per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 9 della lr 12 luglio 1993 n. 30 in lire 400.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 3505.

ARTICOLO 33

Biblioteche di enti locali o di interesse locale

1. Gli stanziamenti per l' istituzione lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 24 della lr 20 dicembre 1978 n. 61 ai corrispondenti capitoli come segue: - 3515 lire 420.000.000 - 3525 lire 50.000.000 - 3526 lire 80.000.000 - 3530 lire 250.000.000 - 3531 lire 80.000.000 - 3545 lire 20.000.000 - 3550 lire 40.000.000.

ARTICOLO 34

Beni culturali ambientali e musei di enti locali o di interesse locale

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la catalogazione e l' uso dei beni culturali e ambientali per il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 18 della lr 22 aprile 1980 n. 21 ai corrispondenti capitoli come segue: - 3610 lire 170.000.000 - 3615 lire 500.000.000 - 3620 lire 50.000.000 - 3625 lire 50.000.000 - 3630 lire 200.000.000 - 3635 lire 150.000.000.

ARTICOLO 35

Contributi a sostegno degli Istituti storici della Resistenza in Liguria

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi a sostegno degli Istituti storici della Resistenza e per le attivita' di ricerca e di promozione educativa esercitate dagli stessi per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 6 della lr 23 maggio 1980 n. 24 in lire 160.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 3640.

ARTICOLO 36

Adesione della Regione all' Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova

1. Lo stanziamento per l' adesione della Regione all' Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 5 della lr 31 luglio 1991 n. 15 in lire 810.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 3645.

ARTICOLO 37

Interventi a sostegno del Teatro Comunale dell' Opera

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi a sostegno del Teatro Comunale dell' Opera per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 2 della lr 14 settembre 1994 n. 54 in lire 700.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 3648.

ARTICOLO 38

Promozione culturale

1. Gli stanziamenti destinati alla promozione culturale per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 28 della lr 17 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ai corrispondenti capitoli come segue: - 3650 lire 350.000.000 - 3665 lire 1.000.000.000 - 3680 lire 50.000.000 - 3690 lire 1.000.000.000.

ARTICOLO 39

Interventi per l' educazione alla legalita' alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione

1. Lo stanziamento destinato ad interventi per l' educazione alla legalita' alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 9 della lr 27 aprile 1995 n. 37 in lire 80.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 3681.

ARTICOLO 40

Promozione e disciplina dell' insegnamento dello sci

1. Lo stanziamento destinato alla promozione ed alla disciplina dell' insegnamento dello sci per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 14 della lr 5 aprile 1994 n. 17 in lire 30.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 3710.

ARTICOLO 41

Promozione ed incentivazione degli impianti e delle attivita' sportive

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi agli enti di promozione sportiva per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 27 della lr 22 aprile 1985 n. 23 ai corrispondenti capitoli come segue: - 3715 lire 400.000.000 - 3720 lire 150.000.000 - 3725 lire 150.000.000 - 3730 lire 100.000.000 - 3735 lire 100.000.000 - 3745 lire 500.000.000 - 3750 lire 100.000.000 - 3755 lire 50.000.000.

ARTICOLO 42

Valorizzazione del tempo libero

1. Gli stanziamenti per le iniziative in materia di valorizzazione del tempo libero per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 15 della lr 17 maggio 1994 n. 25 rispettivamente al capitolo 3760 per lire 250.000.000 e al capitolo 3765 per lire 100.000.000.

ARTICOLO 43

Formazione professionale del personale infermieristico tecnico - sanitario e con funzioni di riabilitazione

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per il riconoscimento dell' indennita'

giornaliera agli allievi frequentanti le scuole socio - sanitarie per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 4 della lr 31 dicembre 1986 n. 39 in lire 4.000.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 4305.

ARTICOLO 44

Interventi a tutela degli emigrati dei frontalieri e delle loro famiglie

1. Gli stanziamenti per gli interventi a tutela degli emigrati dei frontalieri e delle loro famiglie per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 9 della lr 11 giugno 1993 n. 27 e dell' articolo 3 della lr 10 settembre 1993 n. 49 rispettivamente al capitolo 4601 per lire 150.000.000 ed al capitolo 4602 per lire 170.000.000.

ARTICOLO 45

Incentivazione e sviluppo della cooperazione

1. Lo stanziamento destinato ad interventi per l' incentivazione e lo sviluppo della cooperazione per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 9 della lr 3 gennaio 1980 n. 2 in lire 400.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 4605.

ARTICOLO 46

Utilizzo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi ad Enti locali per l' utilizzo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 11 della lr 8 novembre 1988 n. 55 in lire 1.650.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 4638.

ARTICOLO 47

Commissione per la realizzazione di pari opportunita' fra uomo e donna in materia di lavoro

1. Lo stanziamento per il funzionamento della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunita' fra uomo e donna in materia di lavoro per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 8 della lr 16 dicembre 1988 n. 70 in lire 30.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 4645.

ARTICOLO 48

Interventi per l' occupazione di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attivita'

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per l' occupazione di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attivita' per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 10 della lr 22 gennaio 1993 n. 3 in lire 350.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 4655.

ARTICOLO 49

Promozione occupazionale

1. Gli stanziamenti per l' esercizio delle funzioni trasferite alle Province in materia di promozione occupazionale per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 34 della lr 14 agosto 1995 n. 41 rispettivamente al capitolo 4665 per lire 700.000.000 e al capitolo 4666 per lire 5.000.000.000.

ARTICOLO 50

Attività di cooperazione allo sviluppo

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per la cooperazione allo sviluppo e per la pace per l'anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 11 della lr 9 dicembre 1991 n. 37 in lire 400.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 4700.

ARTICOLO 51

Iniziative di solidarieta' della Regione Liguria a favore delle popolazioni dell' ex Jugoslavia

1. Lo stanziamento per iniziative di solidarieta' della Regione Liguria a favore delle popolazioni dell' ex Jugoslavia per l'anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 5 della lr 8 settembre 1995 n. 47 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 4710.

ARTICOLO 52

Interventi per la prevenzione del randagismo

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per gli interventi per la prevenzione del randagismo per l'anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 20 della lr 24 marzo 1994 n. 16 in lire 400.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 4825.

ARTICOLO 53

Provvidenze economiche a favore degli hanseniani

1. Lo stanziamento per la corresponsione di provvidenze economiche a favore degli hanseniani per l'anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 2 della lr 11 settembre 1992 n. 27 in lire 120.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 5150.

ARTICOLO 54

Autorizzazione all' erogazione di fondi per il finanziamento del programma di interventi nel settore sanitario

1. Gli impegni sul capitolo 5220 iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 207.086.650.000 concernente la ripartizione della quota del 95% a carico dello Stato per il finanziamento del programma di interventi nel settore sanitario ai sensi dell' articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 possono essere assunti soltanto entro i limiti dell' accertamento sul corrispondente capitolo 1436 dello stato di previsione dell' entrata.

ARTICOLO 55

Autorizzazione all' erogazione di fondi per il finanziamento degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l' AIDS

1. Gli impegni sul capitolo 5230 iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 53.710.987.869 per il finanziamento degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l' AIDS possono essere assunti soltanto entro i limiti dell' accertamento sul corrispondente capitolo 1439 dello stato di previsione dell' entrata.

ARTICOLO 56

Enti nazionali che perseguono a livello regionale la tutela e la promozione sociale dei mutilati degli

invalidi e degli handicappati

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per il funzionamento degli Enti nazionali che perseguono a livello regionale la tutela e la promozione sociale dei mutilati degli invalidi e degli handicappati per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 5 della lr 3 giugno 1986 n. 11 in lire 250.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 5455.

ARTICOLO 57

Assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per l' assistenza scolastica e la promozione del diritto allo studio per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 22 della lr 20 maggio 1980 n. 23 ai corrispondenti capitoli come segue: - 5615 lire 100.000.000 - 5620 lire 800.000.000 - 5625 lire 150.000.000 - 5645 lire 20.000.000 - 5660 lire 850.000.000 - 5680 lire 400.000.000 - 5695 lire 150.000.000 - 5700 lire 50.000.000 - 5705 lire 350.000.000 - 5715 lire 2.100.000.000 - 5720 lire 2.000.000.000 - 5725 lire 1.000.000.000.

ARTICOLO 58

Riordino e programmazione dei servizi sociali

1. Gli stanziamenti per i servizi sociali per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 62 della lr 6 giugno 1988 n. 21 per le spese correnti al capitolo 5900 per lire 35.000.000.000 e per le spese in conto capitale al capitolo 5910 per lire 12.000.000.000.

ARTICOLO 59

Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per gli interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi e per le spese per l' organizzazione di corsi professionali per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 13 della lr 27 agosto 1992 n. 21 ai corrispondenti capitoli come segue: - 5940 lire 30.000.000 - 5945 lire 100.000.000 - 5950 lire 20.000.000.

ARTICOLO 60

Interventi regionali in favore della famiglia

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per gli interventi regionali in favore della famiglia per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 21 della lr 8 marzo 1994 n. 11 ai corrispondenti capitoli come segue: - 5958 lire 2.000.000.000 - 5960 lire 50.000.000.

ARTICOLO 61

Promozione e sviluppo della cooperazione sociale

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 1 della lr 30 gennaio 1995 n. 7 ai corrispondenti capitoli come segue: - 5965 lire 125.000.000 - 5967 lire 200.000.000.

ARTICOLO 62

Tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualita' e della solidarieta' sociale

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualita' e della solidarieta' sociale per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 6 della lr 21 marzo 1994 n. 13 ai corrispondenti capitoli come segue: - 5975 lire 50.000.000 - 5976 lire 20.000.000.

ARTICOLO 63

Consorzi di bonifica integrale

1. Gli stanziamenti per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 22 della lr 23 gennaio 1984 n. 6 ai corrispondenti capitoli come segue: - 6501 lire 900.000.000 - 6597 lire 500.000.000.

ARTICOLO 64

Interventi per agevolare l' accesso al credito agrario

1. Gli stanziamenti per agevolare l' accesso al credito agrario per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 10 della lr 15 giugno 1981 n. 20 ai corrispondenti capitoli come segue: - 6591 lire 130.000.000 - 6664 lire 5.500.000 - 7191 lire 141.000.000.

ARTICOLO 65

Salvaguardia e incremento dell' attivita' agricola delle Cinque Terre

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi in conto capitale per la costruzione ed il ripristino dei muri a secco la costruzione ed il miglioramento della viabilita' rurale e di impianti di trasporto a fune o su rotaie di impianti di irrigazione e fertiirrigazione per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 9 della lr 8 maggio 1985 n. 41 in lire 330.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 6599.

ARTICOLO 66

Finanziamento delle associazioni allevatori

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali e regionali degli allevatori riconosciute e per lo svolgimento di iniziative zootecniche per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 5 della lr 23 aprile 1982 n. 24 ai corrispondenti capitoli come segue: - 6670 lire 100.000.000 - 6671 lire 1.000.000.000 - 6676 lire 400.000.000.

ARTICOLO 67

Istituto regionale per la floricoltura

1. Lo stanziamento destinato alle spese di gestione dell' Istituto regionale per la floricoltura per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 28 della lr 13 marzo 1986 n. 6 in lire 1.000.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 6728.

ARTICOLO 68

Interventi straordinari per lo sviluppo dell' olivicoltura

1. Lo stanziamento per la concessione di contributi per interventi straordinari per lo sviluppo dell'

olivicoltura per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 13 della lr 15 dicembre 1993 n. 60 in lire 300.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 6756.

ARTICOLO 69

Disciplina della raccolta coltivazione e commercializzazione dei tartufi

1. Lo stanziamento per la coltivazione dei tartufi per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 12 della lr 16 maggio 1988 n. 17 in lire 50.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 6776.

ARTICOLO 70

Interventi per ridurre l' uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell' agricoltura biologica

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per l' attuazione di programmi annuali e straordinari di lotta fitosanitaria per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 22 della lr 1 febbraio 1994 n. 5 ai corrispondenti capitoli come segue: - 6804 lire 10.000.000 - 6808 lire 50.000.000 - 6821 lire 300.000.000.

ARTICOLO 71

Assistenza tecnica in agricoltura

1. Gli stanziamenti per l' assistenza tecnica in agricoltura per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 17 della lr 29 marzo 1990 n. 13 ai corrispondenti capitoli come segue: - 6830 lire 50.000.000 - 6834 lire 400.000.000 - 6836 lire 300.000.000 - 6846 lire 100.000.000 - 6847 lire 350.000.000 - 6856 lire 50.000.000.

ARTICOLO 72

Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi alle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per lo svolgimento di ulteriori programmi di attivita' per lo sviluppo dell' agricoltura e del mondo rurale per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 7 della lr 15 novembre 1983 n. 37 in lire 600.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 6851.

ARTICOLO 73

Interventi per lo sviluppo della cooperazione in agricoltura

1. Gli stanziamenti per gli interventi destinati allo sviluppo della cooperazione in agricoltura per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 13 della lr 19 novembre 1976 n. 37 ai corrispondenti capitoli come segue: - 6935 lire 300.000.000 - 6967 lire 50.000.000.

ARTICOLO 74

Provvedimenti per la zootecnia

1. Lo stanziamento per gli interventi destinati allo sviluppo della zootecnia per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 16 della lr 7 febbraio 1977 n. 13 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 6940.

ARTICOLO 75

Azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Lo stanziamento per gli interventi previsti dal reg CEE 15 febbraio 1977 n. 355 e dal reg CEE 29 marzo 1990 n. 866 per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai corrispondenti capitoli come segue: - 6944 lire 1.218.000.000 - 6950 lire 522.000.000.

ARTICOLO 76

Interventi regionali in materia di credito agrario agevolato

1. Gli stanziamenti per il finanziamento di interventi regionali in materia di credito agrario agevolato per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 7 della lr 2 dicembre 1982 n. 46 ai corrispondenti capitoli come segue: - 7018 lire 1.000.000 - 7184 lire 79.000.000.

ARTICOLO 77

Associazionismo dei produttori agricoli

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per lo sviluppo dell' associazionismo dei produttori agricoli per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 2 della lr 26 luglio 1988 n. 36 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7061.

ARTICOLO 78

Ammodernamento dell' agricoltura in applicazione delle direttive CEE

1. Lo stanziamento per l' ammodernamento dell' agricoltura in applicazione delle direttive della Comunita' Economica Europea per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 53 della lr 6 ottobre 1977 n. 41 in lire 2.000.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7306.

ARTICOLO 79

Progetti ammessi ai benefici del regolamento CEE 5 febbraio 1964 n. 17

1. Lo stanziamento per la realizzazione dei progetti previsti dal reg CEE 5 febbraio 1964 n. 17 per l' anno finanziario 1996 e' stabilito in lire 51.585.588 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7320.

ARTICOLO 80

Miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie

1. Gli stanziamenti per gli interventi previsti dal reg CEE 15 luglio 1991 n. 2328 ex reg CEE 12 marzo 1985 n. 797 per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai corrispondenti capitoli come segue: - 7321 lire 1.283.792.417 - 7322 lire 13.085.000.000 - 7325 lire 6.343.000.000 - 7329 lire 1.500.000.000 - 7335 lire 200.000.000 - 7350 lire 1.000.000.000.

ARTICOLO 81

Spese per il funzionamento delle Comunita' Montane

1. Lo stanziamento per le spese di funzionamento delle Comunita' Montane per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 3 della lr 26 giugno 1978 n. 32 in lire 750.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7601.

ARTICOLO 82

Contributo straordinario alla Comunita' Montana Intemelia

1. Lo stanziamento per la concessione del contributo straordinario alla Comunita' Montana Intemelia per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 5 della lr 21 aprile 1995 n. 34 in lire 250.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7610.

ARTICOLO 83

Contributo alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE SpA

1. Lo stanziamento per consentire la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 della lr 10 giugno 1976 n. 19 per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 2 della lr 17 maggio 1982 n. 29 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7805.

ARTICOLO 84

Tutela e valorizzazione dell' artigianato artistico

1. Lo stanziamento per la tutela e la valorizzazione dell' artigianato artistico per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 13 della lr 17 dicembre 1984 n. 53 in lire 30.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7815.

ARTICOLO 85

Disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell' artigianato ed istituzione e tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane

1. Lo stanziamento per il funzionamento e l' elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali e regionali per l' artigianato e per la revisione periodica degli albi provinciali delle imprese artigiane per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 34 della lr 28 agosto 1989 n. 41 in lire 500.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7825.

ARTICOLO 86

Incentivi per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 18 della lr 14 giugno 1993 n° 28 ai corrispondenti capitoli come segue: - 7834 lire 50.000.000 - 7837 lire 3.400.000.000 - 7842 lire 500.000.000 - 7847 lire 150.000.000 - 7852 lire 50.000.000.

ARTICOLO 87

Progetti volti alla promozione e allo sviluppo dell' artigianato

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per finanziare progetti volti alla promozione e allo sviluppo dell' artigianato per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 8 della lr 30 ottobre 1995 n. 49 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7854.

ARTICOLO 88

Interventi per agevolare il credito all' artigianato

1. Lo stanziamento destinato al fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 4 della lr 16 giugno 1978 n. 28 in lire 500.000.000

in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7905.

ARTICOLO 89

Interventi a favore di cooperative artigiane di garanzia

1. Gli stanziamenti a favore delle cooperative artigiane di garanzia per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 9 della lr 24 marzo 1980 n. 17 ai corrispondenti capitoli come segue: - 7915 lire 80.000.000 - 7920 lire 3.000.000 - 7925 lire 5.000.000 - 7930 lire 700.000.000.

ARTICOLO 90

Interventi volti all' incentivazione di operazioni di leasing per l' incremento della produttivita' delle imprese artigiane

1. Lo stanziamento per interventi volti all' incentivazione di operazioni di leasing per l' incremento della produttivita' delle imprese artigiane per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 10 della lr 22 giugno 1983 n. 25 in lire 300.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7945.

ARTICOLO 91

Interventi regionali a favore del fondo intercategoriale di sostegno (FIS)

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi a favore del fondo intercategoriale di sostegno (FIS) per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 5 della lr 9 gennaio 1995 n. 2 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 7955.

ARTICOLO 92

Interventi per lo sviluppo dell' associazionismo economico tra imprese artigiane

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per interventi per lo sviluppo dell' associazionismo economico tra imprese artigiane per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 20 della lr 22 novembre 1991 n. 31 ai corrispondenti capitoli come segue: - 8022 lire 20.000.000 - 8032 lire 700.000.000 - 8042 lire 100.000.000 - 8047 lire 50.000.000.

ARTICOLO 93

Interventi per manifestazioni fieristiche

1. Lo stanziamento per gli interventi in materia di manifestazioni fieristiche per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 21 della lr 14 luglio 1978 n. 40 in lire 1.600.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 8100.

ARTICOLO 94

Interventi per favorire l' accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali

1. Lo stanziamento per gli interventi per favorire l' accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 9 della lr 13 gennaio 1992 n. 2 in lire 500.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 8200.

ARTICOLO 95

Tutela dei consumatori e degli utenti

1. Gli stanziamenti per il funzionamento del Comitato regionale per i problemi del consumo e dell' utenza e per la concessione di contributi alle Associazioni regionali di consumatori ed utenti per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 12 della lr 1 luglio 1994 n. 30 rispettivamente al capitolo 8210 per lire 40.000.000 ed al capitolo 8215 per lire 150.000.000.

ARTICOLO 96

Incentivi regionali ai Comuni per la realizzazione dei piani di coordinamento degli orari

1. Lo stanziamento per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione dei piani di coordinamento degli orari per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 10 della lr 28 maggio 1992 n. 14 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 8220.

ARTICOLO 97

Interventi straordinari a favore delle imprese di pesca e acquacoltura marittima

1. Lo stanziamento per interventi straordinari a favore delle imprese di pesca e acquacoltura marittima per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 6 della lr 12 agosto 1992 n. 18 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 8225.

ARTICOLO 98

Concorso degli oneri straordinari sostenuti dai Comuni per le operazioni di conversione dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi della legge 19 maggio 1976 n. 398

1. Lo stanziamento autorizzato dalla lr 12 luglio 1993 n. 31 per contributi una tantum a concorso degli oneri straordinari sostenuti dai Comuni per le operazioni di conversione dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi della legge 19 maggio 1976 n. 398 di lire 350.000.000 e non assegnato nell' esercizio finanziario 1993 in attesa della normativa statale in materia definita con la legge 5 gennaio 1996 n. 25 e' iscritto in termini di competenza al capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1996 per l' importo di lire 350.000.000.

ARTICOLO 99

Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per la ristrutturazione della rete distributiva per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 12 della lr 5 luglio 1994 n. 34 in lire 850.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 8235.

ARTICOLO 100

Organizzazione turistica regionale

1. Gli stanziamenti destinati alle aziende di promozione turistica per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 25 della lr 9 gennaio 1995 n. 3 ai corrispondenti capitoli come segue: - 8410 lire 210.000.000 - 8415 lire 8.970.000.000 - 8420 lire 2.600.000.000.

ARTICOLO 101

Contributi a sostegno di investimenti nel settore alberghiero

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi in conto capitale a sostegno di investimenti nel settore alberghiero per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 10 della lr 30 novembre

1976 n. 38 in lire 700.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 8505.

ARTICOLO 102

Incentivazione delle strutture turistico - ricettive

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per l' incentivazione delle strutture turistico - ricettive per l' anno finanziario 1996 e' stabilito ai sensi dell' articolo 13 della lr 22 giugno 1992 n. 16 in lire 300.000.000 in termini di competenza ed e' iscritto al capitolo 8544.

ARTICOLO 103

Interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese per l' anno finanziario 1996 sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell' articolo 18 della lr 9 agosto 1994 n. 43 ai corrispondenti capitoli come segue: - 8848 lire 1.000.000.000 - 8850 lire 50.000.000.

ARTICOLO 104

Autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli interventi di ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994

1. Ai sensi dell' articolo 6 del dl 19 dicembre 1994 n. 691 convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1995 n. 35 la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato per il finanziamento degli interventi di ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 con la Cassa Depositi e Prestiti.

ARTICOLO 105

Autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento del programma di interventi nel settore sanitario

1. Ai sensi dell' articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre mutui con ammortamento a carico dello Stato per il finanziamento nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti con la BEI la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all' uopo abilitati secondo le modalita' e le procedure stabilite dal Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro della Sanita' 7 dicembre 1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 106

Autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 1 I comma lett b) della legge 5 giugno 1990 n. 135 per la prevenzione e la lotta contro l' AIDS

1. Ai sensi dell' articolo 3 II comma del dl 2 ottobre 1993 n. 396 convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 492 la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre mutui con ammortamento a carico dello Stato per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 1 I comma lett b) della legge 5 giugno 1990 n. 135 per la prevenzione e la lotta contro l' AIDS in via prioritaria con la BEI e la Cassa Depositi e Prestiti secondo le modalita' e le procedure stabilite dal Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro della Sanita' in data 17 febbraio 1994. 2. La Giunta regionale e' autorizzata ad iscrivere in bilancio nello stato di previsione dell' entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa i finanziamenti di cui al primo comma.

ARTICOLO 107

Autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti per la copertura del disavanzo dell' anno finanziario 1996

1. Ai sensi dell' articolo 54 della lr 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni per la copertura del disavanzo dell' anno finanziario 1996 la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre nell' esercizio stesso per le finalita' indicate nell' allegato 11 mutui per l' importo di lire 101.900.000.000 alle seguenti condizioni: tasso massimo effettivo: 13 5 per cento annuo; durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici. 2. L' ammortamento dei mutui di cui al primo comma decorre dal 1 gennaio 1997. Gli oneri di preammortamento trovano copertura finanziaria nello stanziamento iscritto al capitolo 9540. 3. Le rate di ammortamento per gli anni 1997 e 1998 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1996/ 1998 in corrispondenza della rubrica 6.1.1 per le quote interessi e della rubrica 8.1.1 per le quote capitale. 4. Per gli anni successivi al 1996 le rate di ammortamento comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse previsti nel contratto di mutuo connessi all' andamento del mercato finanziario trovano copertura nei bilanci relativi.

ARTICOLO 108

Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell' esercizio 1995

1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell' esercizio 1995 applicata al bilancio di previsione 1996 nell' ammontare di lire 351.034.432.594 e' utilizzata per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli: 551 601 618 637 1326 1581 2041 2182 2302 2310 2344 2390 2391 2421 2508 3036 3123 4434 (per quota parte di lire 376.419.803) 4446 (per quota parte di lire 329.884.683) 5253 6504 6622 6719 6723 7086 7164 7550 7828 7831 7851 8021 8026 8031 8036 8041 8046 8511 8576 8702 8710 8730 8746 8751 8860 (per quota parte di lire 7.960.817.005) 9300 (per quota parte di lire 2.966.477.900) 9325 (per quota parte di lire 577.837.000) 9530 (per quota parte di lire 25.685.399.923 per il finanziamento del ddlr " Utilizzazione dei fondi derivanti dalla legge 29 maggio 1982 n. 308 per la realizzazione di progetti nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico") 9560.

ARTICOLO 109

Reiscrizione anticipata in bilancio degli stanziamenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione

1. Al fine di provvedere con urgenza alla realizzazione degli interventi ai sensi degli articoli 46 bis e 47 della lr 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni gli stanziamenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione sono reiscritti in via anticipata in termini di competenza ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1996: a) per le medesime finalita': Rubrica 1.2.3 - 551 lire 50.000.000 Rubrica 1.2.4 - 601 lire 150.000.000 - 618 lire 6.910.000 - 637 lire 30.000.000 Programma 2.2.2 - 1326 lire 1.425.000.000 Programma 2.2.4 - 1581 lire 2.914.976.020 Programma 2.3.1 - 2041 lire 80.000.000 - 2182 lire 654.000.000 Programma 2.3.3 - 2302 lire 72.000.000 - 2390 lire 159.941.120 - 2391 lire 28.949.005 - 2421 lire 11.320.713.242 Programma 2.3.4 - 2508 lire 55.100.000 Programma 2.5.1 - 3036 lire 10.000.000.000 Programma 2.5.2 - 3123 lire 15.948.900.000 Programma 3.3.5 - 5253 lire 10.725.000.000 Programma 4.1.1 - 6504 lire 568.000.000 Programma 4.1.3 - 6719 lire 1.312.729 - 6723 lire 1.312.729 Programma 4.3.1 - 7828 lire 150.000.000 - 7831 lire 30.000.000 - 7851 lire 109.449.238 Programma 4.3.3 - 8021 lire 33.497.118 - 8026 lire 140.000.000 - 8036 lire 150.000.000 - 8041 lire 18.549.996 - 8046 lire 115.000.000 Programma 4.5.2 - 8511 lire 3.659.619.068 - 8576 lire 34.800.000 Programma 4.6.1 - 8702 lire 2.618.000 - 8710 lire 9.320.228 - 8730 lire 21.089.243 - 8746 lire 748.166.839 - 8751 lire 2.059.647.000 Rubrica 5.2.2 - 9530 lire 25.685.399.923 b) per le analoghe finalita': 1) Legge 8 novembre 1986 n. 752 articolo 6: Programma 2.3.3 - 2310 lire 50.000.000 - 2344 lire 298.237.328 Gli importi di cui sopra reiscritti nei capitoli sopra elencati derivano dagli stanziamenti gia' iscritti ai seguenti capitoli: 2323 del bilancio per l' anno finanziario

per lire 50.000.000; 2378 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 5.000.028; 2383 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 52.469.817; 2391 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 50.000.000; 2396 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 20.000.000; 2399 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 170.767.483; 2) Legge 8 novembre 1986 n. 752 articolo 3 primo comma: Programma 4.1.2 - 6622 lire 15.210.036 L' importo di cui sopra reiscritto al capitolo 6622 deriva dallo stanziamento già iscritto al seguente capitolo: 6771 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 15.210.036; Programma 4.1.5 - 7086 lire 80.332.971 L' importo di cui sopra reiscritto al capitolo 7086 deriva dallo stanziamento già iscritto al seguente capitolo: 2314 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 80.332.971; Programma 4.1.6 - 7164 lire 120.680.887 L' importo di cui sopra reiscritto al capitolo 7164 deriva dagli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli: 585 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 9.000.000; 6601 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 46.100.000; 6727 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 60.790.923; 6771 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 4.789.923; 3) Legge 13 maggio 1985 n. 198 e legge 30 gennaio 1991 n. 31: Programma 4.1.8 - 7550 lire 458.684.983 L' importo di cui sopra reiscritto al capitolo 7550 deriva dagli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli: 7442 del bilancio per l' anno finanziario 1992 per lire 216.312.866; 7485 del bilancio per l' anno finanziario 1986 per lire 156.373.220; 7487 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 85.998.897; 4) Legge 21 maggio 1981 n. 240: Programma 4.3.3 - 8031 lire 640.558.500 L' importo di cui sopra reiscritto al capitolo 8031 deriva dallo stanziamento già iscritto al seguente capitolo: 8061 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 640.558.500; 5) Legge 29 maggio 1982 n. 308: Programma 4.6.1 - 8710 lire 20.000 L' importo di cui sopra reiscritto al capitolo 8710 deriva dallo stanziamento già iscritto al seguente capitolo: 8701 del bilancio per l' anno finanziario 1995 per lire 20.000.

ARTICOLO 110

Fondo di riserva per spese obbligatorie

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi dell' articolo 42 della lr 4 novembre 1977 n. 42 quelle indicate nell' elenco annesso alla presente legge. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il prelevamento di somme sia per la competenza che per la cassa dal fondo di riserva iscritto al capitolo 9570 per la loro iscrizione ai capitoli di bilancio relativi a spese obbligatorie.

ARTICOLO 111

Fondo di riserva per spese impreviste

1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il prelevamento sia per la competenza che per la cassa di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 9580 ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 43 della lr 4 novembre 1977 n. 42. 2. Le deliberazioni della Giunta devono essere comunicate al Consiglio regionale.

ARTICOLO 112

Fondo di riserva di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 44 della lr 4 novembre 1977 n. 42 destinato alla copertura del maggior fabbisogno di cassa che si dovesse manifestare nei singoli capitoli di spesa nel corso dell' anno finanziario 1996 e' determinato per l' anno stesso in lire 30.000.000.000 ed iscritto al capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa. 2. Il prelevamento dal fondo di riserva di cassa per l' impinguamento di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa e' disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

ARTICOLO 113

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1996 allegato alla presente legge (allegato n. 2).

ARTICOLO 114

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i documenti di cui all' articolo 32 della lr 4 novembre 1977 n. 42 allegati al bilancio di previsione.

ARTICOLO 115

Bilancio pluriennale

1. E' adottato e approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1996/ 1998 allegato alla presente legge.

ARTICOLO 116

Autorizzazione di spesa per attivita' o interventi di carattere continuativo o ricorrente

1. L' autorizzazione di spesa per l' anno finanziario 1996 concernente leggi statali o regionali attualmente in vigore che regolano attivita' o interventi di carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 117

Erogazione al Consiglio regionale

1. I fondi iscritti nello stato di previsione della spesa ai capitoli 0005 0010 0015 0025 e 0030 sono messi a disposizione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mediante mandato di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l' istituto bancario gestore del servizio di cassa del Consiglio stesso.

ARTICOLO 118

Variazioni al bilancio con provvedimento amministrativo

1. La Giunta regionale puo' autorizzare variazioni al bilancio da apportarsi nel corso dell' anno mediante provvedimenti amministrativi per la istituzione di nuovi capitoli o l' aumento di stanziamenti gia' esistenti negli stati di previsione dell' entrata e della spesa in relazione ad assegnazioni dello Stato e della Comunita' Economica Europea la cui destinazione e' tassativamente regolata da leggi statali o regionali o da regolamenti comunitari.

ARTICOLO 119

Dichiarazione d' urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 27 marzo 1996

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1996

___Num:0016

___Boll___Uff___Num:06
___Boll___Uff___Anno:1996